



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

Roma, 13 dicembre 2012

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

II^a SEZIONE

L.I.C.P.

RIUNIONE GIOVEDI' 13 DICEMBRE 2012

1) Ricorso FROSINONE CALCIO S.R.L

avverso le sanzioni:

- inibizione per mesi 4 al sig. Maurizio Stirpe, all'epoca dei fatti Amministratore unico e legale rappresentante della Società Frosinone Calcio Srl;
- ammenda di €1.500,00 inflitta alla società reclamante, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S. per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante,

inflitte seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 30, comma 1, del Regolamento L.N.D. vigente all'epoca dei fatti (nota n.1179/516pf11-12/SP/blp del 6.9.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 39/CDN del 19.11.2012)

ACCOLTO, e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata

2) Ricorso SALERNITANA CALCIO 1919 S.r.l.

avverso le sanzioni:

- inibizione per mesi 6 al Sig. Luciano Corradi;
- ammenda di €3.500,00 alla società reclamante, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S. per l'operato ascritto al suo legale rappresentante,.

inflitte seguito deferimento del Procuratore Federale, per violazione dell'art. 1, comma 1, in relazione all'art. 10, comma 2 e 6 ultimo periodo, C.G.S., nonché in relazione all'art. 30, comma 1, Regolamento Lega Nazionale Dilettanti vigente all'epoca dei fatti (nota n. 1179/516pf11-12/SP/blp del 6.9.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n.

ACCOLTO, e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata

3) Ricorso TRAPANI CALCIO S.R.L

avverso le sanzioni:

- inibizione di mesi 8 al sig. Oddo Andrea ed ammenda di €2.500,00;
- ammenda di €5.000,00 alla società reclamante, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S. per l'operato ascritto al suo legale rappresentante,

inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione delle regole generali fissate in materia di tessera del tifoso in relazione agli artt. 12, n. 1, e 1, comma 1, C.G.S. (nota n. 9130/413 pf11-12/AM/ma del 19.6.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 41/CDN del 22.11.2012)

4) Ricorso PROCURATORE FEDERALE

avverso l'incongruità delle sanzioni:

- squalifica di giorni 30 al Sig. Francesco Russo;
 - squalifica per 45 giorni al Sig. Daniele Scartozzi;
- inflitte a seguito di proprio deferimento per violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione a quanto previsto dall'art. 94 N.O.I.F. e dall'art. 8, comma 6, C.G.S.; nota n. 1214/1733pf09-10/AM/ma del 7.9.2012 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 40 del 20.11.2012)

5) Ricorso Dott. CARPEGGIANI BRUNO (Agente di Calciatori)

avverso le sanzioni:

- sospensione della licenza per giorni 15;
- ammenda di €2.500,00,

inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 12, commi 1 e 2, Regolamento Agenti in vigore dal 1° febbraio 2007 al 7 aprile 2010, nonché all'art. 93, comma 1, N.O.I.F. (nota n. 1214/1733pf09-10/AM/ma del 7.9.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 40/CDN del 20.11.2012)

6) Ricorso A.C. BELLARIA IGEA MARINA

avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calc. Bernacci Marco seguito gara A.C. Bellaria Igea Marina/Mantova del 25.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 76/DIV del 27.11.2012)

7) Ricorso Sig. LERDA FRANCO

avverso la sanzione della squalifica per 1 giornata effettiva di gara inflitta seguito gara Lecce/Sudtirolo del 9.12.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 82/DIV dell'11.12.2012)

ACCOLTO, e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata

RESPINTO

ACCOLTO, e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata

RESPINTO

RESPINTO

